

In prossimità dell'elaborazione del modello 730/2012 da presentare direttamente alle aziende entro il prossimo aprile 2012 o presso i centro CAF entro il mese di Maggio 2012, si affronta il tema delle **spese mediche specialistiche** definite come tali nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 23 aprile del 1981.

Come espressamente indicato in tale documento si parla di spese mediche specialistiche quando le prestazioni mediche sono rese da medici la cui specializzazione rientra nel percorso di studi seguito per il rilascio del diploma di laurea da parte dell'Università.

Possono essere ricomprese tra tali spese, se eseguite in un centro medico sotto la responsabilità tecnica di uno specialista le seguenti terapie o/e esami:

- Risonanze magnetiche, ecografiche e T.A.C. ;
- Esami di laboratorio, elettrocardiogrammi, elettroencefalogrammi, ecocardiografie;
- Controlli ordinari per la salute della persona e ricerche generiche;
- Ricerche Laser;
- Sedute neuropsichiatriche o sedute psicoterapeutiche rese da medici specialisti iscritti all'albo;
- Epidurale, inseminazione artificiale diagnosi prenatale, amniocentasi;
- Chiroterapia, coaltoterapia, iodio-terapia;
- Dialisi.

E' bene ricordare che sono detraibili le spese per prestazioni mediche rilasciate da un medico omeopata, o da un chiropratico anche se quest'ultimo non iscritto a nessun albo.

Non sono invece detraibili le spese per prestazioni specialistiche rilasciate da pranoterapeuti.

Per quanto concerne le spese odontoiatriche è necessario sottolineare che mentre sono detraibili le spese legate all'igiene dentale e le prestazioni legate alla cura dentale. **Non sono invece detraibili le spese odontoiatriche sostenute per scopi puramente estetici.**

Non vengono riconosciute detraibili le spese legate alla conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale per particolari scopi personali, mentre le stesse sono considerate detraibili nel caso in cui fossero legate ad un uso collegato ad un neonato o collocato ad una particolare patologia (Risoluzione 12.06.2009, n.155).

Tutto questo per dire che la detraibilità delle spese sta nel definire la destinazione delle spese stesse. Se il fine ultimo è un fine estetico o comunque superfluo o privato la spesa medica sarà ritenuta indetraibile. In tutti gli altri casi invece sarà detraibile